



Comune di Novara

Settore 8 - Polizia Municipale

UOC Segnaletica e viabilità

Ordinanza del Dirigente n. 788 del 22/05/2024

**OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA - RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E SENSO UNICO
ALTERNATO IN VIA AGOGNA DAL 27-05-2024 AL 31-05-2024**

Preso atto della richiesta avanzata dalla **DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA PROT. INT. N. 63575 DEL 21-05-2024** tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico in VIA AGOGNA con scavo per rifacimento cabine PNRR;

Considerato che per l'effettuazione di tali lavori si rende necessario variare la regolamentazione viaria attualmente esistente in modo da rendere la circolazione attuabile e nel contempo garantire l'incolumità dei cittadini;

Visto l'art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.92;

Visto l'art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale) del D..lgs 285/92 e successive modificazione e integrazioni;

Visto l'art. 107 comma 3) lettera f) del D.Lgs. nr. 267/2000;

Visti altresì i regolamenti comunali di competenza;

ORDINA

SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE

Dal giorno 27 maggio 2024 sino al giorno 31 maggio 2024, dalle ore 00,00 alle ore 24,00 è vietata la sosta e la fermata, pena la rimozione forzata del veicolo, nella seguente via cittadina:

- Via Agogna

tratto compreso tra Viale Volta e FRONTE civico 7, AMBO I LATI;

RESTRINGIMENTO CARREGGIATA

L'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere **IMMEDIATAMENTE** comunicato via mail ai seguenti indirizzi:

centralevigili@comune.novara.it

segnaletica@comune.novara.it

AVVISA

L'interessato che:

- Dirigente del servizio "POLIZIA LOCALE" responsabile del provvedimento finale è il Dott. Paolo CORTESE;
- Il responsabile del Unita' Segnaletica è il Commissario Maurizio SARRA, Funzionario P.O., cui e' assegnata altresì la responsabilità del presente procedimento istruttorio;
- L'istruttoria della pratica è assegnata a: Assistente Polizia Locale presso l'Ufficio Segnaletica Marinella Battioli;
- Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3,464,00, nonché la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Novara, 22/05/2024

IL RESPONSABILE
atto sottoscritto digitalmente

Paolo Cortese